COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.04.1996
COM(96) 172 def.-
94/0242 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

SUI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio concernente una

proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

1. STATO ATTUALE DELLA PROCEDURA

a) Il 18 novembre 1994, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio[1] sui bonifici transfrontalieri, trasmessa al Consiglio con lettera recante la stessa data. Il Consiglio ha successivamente inviato il testo in questione al Parlamento europeo, all'Istituto monetario europeo ed al Comitato economico e sociale. Esso ha iniziato ad esaminare la proposta nel mese di gennaio 1995.

b) L'Istituto monetario europeo (IME) ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione in data 20 marzo 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato un parere in merito nel corso della sessione svoltasi il 1° giugno 1995[2].

c) Il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione legislativa contenente il suo parere sulla proposta della Commissione nel corso della seduta del 19 maggio 1995[3].

d) In data 6 giugno 1995, la Commissione ha adottato una proposta modificata[4] alla luce dei pareri espressi dal Parlamento, dall'Istituto monetario europeo e dal Comitato economico e sociale. Tale proposta modificata è stata trasmessa al Consiglio con lettera del 7 giugno 1995.

e) In data 4 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato la posizione comune[5]. Tale posizione comune prevede diversi cambiamenti rispetto al testo della proposta modificata della Commissione, in particolare la soppressione di 3 dei 19 emendamenti già incorporati nella proposta predetta.

f) Nel corso della seduta plenaria del 14 dicembre 1995, il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune.

g) In data 13 marzo 1996, il Parlamento europeo ha adottato all'unanimità 14 emendamenti alla posizione comune[6].

Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE, la Commissione formula un parere su tali emendamenti.

1 GU C 360 del 17.12.1994, pag. 13.
2 GU C 236 del 11.09.1995, pag. 1.
3 GU C 151 del 19.06.1995, pag. 370.
4 GU C 199 del 03.08.1995, pag. 16.
5 GU C 353 del 30.12.1995, pag. 52.
6 Il testo non è ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

II. POSIZIONE ASSUNTA DAL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE ALLA SEDUTA PLENARIA

Il Parlamento europeo ha proposto 14 emendamenti al testo della posizione comune del Consiglio. Il rappresentante della Commissione ha recepito gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 14 praticamente senza alcuna modifica; ha recepito inoltre gli emendamenti 10 e 12 in parte o subordinatamente a talune modifiche; ha peraltro respinto un emendamento, il n. 13.

III. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO N. 13 VOTATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Emendamento n. 13, che introduce un nuovo paragrafo 2 all'articolo 10 della posizione comune del Consiglio

L'emendamento in questione si propone un duplice scopo:

- precisare che è possibile accedere alle procedure di reclamo e di ricorso qualora un reclamo non abbia avuto seguito o non sia stata presa una decisione in merito da parte dell'ente interessato entro un termine di quattro settimane;

- assicurare che presso tutti gli enti che effettuano bonifici transfrontalieri sia disponibile un elenco di indirizzi.

In merito al primo obiettivo, la Commissione ritiene che la fissazione di un termine ultimo armonizzato non risponderebbe alle esigenze dei clienti che hanno interesse ad un ricorso in tempi rapidi ai sensi dei vari articoli della direttiva, e potrebbe inoltre rivelarsi in conflitto con altri termini similmente previsti da altre disposizioni della direttiva, ad esempio con quello di cui all'articolo 8. In merito al secondo obiettivo, esso è già soddisfatto da un'analoga disposizione prevista al penultimo trattino dell'articolo 3.

Pertanto, la Commissione non può recepire l'emendamento in questione.

Posizione comune del Consiglio	Emendamento del Parlamento
(Emendamento 13) Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)	
	1 bis. Qualora un reclamo non abbia avuto seguito o non sia stata presa una decisione in merito entro un termine di quattro settimane, il reclamante può rivolgersi ad uno degli uffici reclami e ricorsi che saranno creati a tal fine, oppure utilizzare le procedure eventualmente esistenti. Un elenco contenente gli indirizzi di tali uffici deve essere disponibile presso tutti gli enti che effettuano i bonifici transfrontalieri disciplinati dalla presente direttiva.

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

(presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

1. Emendamento n. 1 al secondo considerando della posizione comune del Consiglio

L'emendamento n. 1 inserisce un riferimento alla comunicazione definitiva della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri[7], della quale era stato pubblicato un progetto assieme alla proposta iniziale di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui bonifici transfrontalieri.

Tale riferimento mira a sottolineare il fatto che, come indicato nella comunicazione suddetta, una più ampia concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe condurre al miglioramento dei servizi e alla riduzione dei prezzi. Pertanto, la Commissione recepisce l'emendamento in questione.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 1) Considerando 2	
considerando che è essenziale che i singoli cittadini e le imprese, in particolare quelle piccole e medie, possano effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che una più ampia concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe condurre al miglioramento dei servizi e alla riduzione dei prezzi;	considerando che è essenziale che i singoli cittadini e le imprese, in particolare quelle piccole e medie, possano effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che, come indicato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri, una più ampia concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe condurre al miglioramento dei servizi e alla riduzione dei prezzi;

[7] GU C 251 del 27.09.1995, pag. 3.

2. Emendamento n. 2 al settimo considerando della posizione comune del Consiglio

Il settimo considerando si riferisce al campo d'applicazione della direttiva. Questo emendamento deve pertanto essere preso in esame assieme all'emendamento n. 5 all'articolo 1 della posizione comune.

L'emendamento n. 2 amplia il campo di applicazione della direttiva, stabilendo che vi rientrino i bonifici di importo inferiore a 50.000 ECU. Esso è in linea con la convinzione fondamentale della Commissione che un massimale stabilito a tale livello sia più conforme all'obiettivo di creare un mercato interno pienamente funzionante per i servizi di bonifico transfrontalieri. La Commissione recepisce pertanto l'emendamento in questione.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 2) Considerando 7	
considerando che, in linea con gli obiettivi di cui al secondo considerando, la presente direttiva si applica ai bonifici di importo inferiore a 25.000 ecu; che è opportuno elevare tale importo sino a 30.000 ecu due anni dopo la scadenza del termine per la sua messa in applicazione;	considerando che, in linea con gli obiettivi di cui al secondo considerando, la presente direttiva si applica ai bonifici di importo inferiore a 50.000 ecu; che occorre imporre agli enti creditizi e finanziari un obbligo di rimborso in caso di inadempimento nell'esecuzione di un bonifico;

3. **Emendamento n. 3 all'undicesimo considerando della posizione comune del Consiglio**

Questo considerando si riferisce all'articolo 8 della posizione comune sul rimborso dei bonifici transfrontalieri non giunti a buon fine e deve pertanto essere preso in considerazione assieme ad esso (nonché ai relativi emendamenti nn. 8 e 9).

Lo scopo dell'emendamento è di innalzare a 20.000 ECU il minimo soggetto all'obbligo di rimborso, migliorando così la situazione dei clienti; al tempo stesso, si ritiene che tale livello non sia tale da pregiudicare i requisiti di solvibilità degli enti interessati. La Commissione recepisce pertanto questo emendamento.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 3) Considerando 11	
considerando che è opportuno che gli enti abbiano un obbligo di rimborso in caso di inadempimento nell'esecuzione di un bonifico; che l'obbligo di rimborso potrebbe comportare una responsabilità degli enti la quale, in assenza di limiti potrebbe riflettersi sulla loro capacità di soddisfare il requisito di solvibilità; che tale obbligo di rimborso si deve pertanto applicare sino all'importo di 10.000 ecu;	considerando che è opportuno che gli enti abbiano un obbligo di rimborso in caso di inadempimento nell'esecuzione di un bonifico; che l'obbligo di rimborso potrebbe comportare una responsabilità degli enti la quale, in assenza totale di limiti, potrebbe riflettersi sulla loro capacità di soddisfare i requisiti di solvibilità; che tale obbligo di rimborso si deve pertanto applicare sino all'importo di 20.000 ecu;

4. Emendamento n. 4 al quattordicesimo considerando bis (nuovo) della posizione comune del Consiglio

Questo nuovo considerando si riferisce all'articolo 10, concernente la composizione delle controversie, e vuole corrispondere all'emendamento n. 12 proposto a tale articolo. Esso va pertanto considerato assieme a quest'ultimo emendamento.

L'emendamento n. 4 mira a chiarire in maggiore dettaglio la portata delle responsabilità degli Stati membri in merito alla disponibilità di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e ricorso relativamente alle materie contemplate dalla direttiva. Pertanto, la Commissione lo recepisce.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 4) Considerando 14 bis (nuovo)	
	considerando che, per fornire al consumatore una migliore protezione, egli dovrebbe poter disporre di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e ricorso relativamente alle materie contemplate dalla presente direttiva, utilizzando le procedure eventualmente esistenti;

5. Emendamento n. 5 all'articolo 1 della posizione comune del Consiglio

L'emendamento n. 5 riguarda il campo di applicazione della direttiva, che amplia stabilendo che vi rientrino i bonifici di importo inferiore a 50.000 ECU.

Tale emendamento è in linea con la convinzione fondamentale della Commissione che un massimale stabilito a tale livello sia più conforme all'obiettivo di creare un mercato interno pienamente funzionante per i servizi di bonifico transfrontalieri. La Commissione recepisce pertanto l'emendamento in questione.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 5) Articolo 1	
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai bonifici transfrontalieri eseguiti dagli enti creditizi e dagli altri enti su istruzione di soggetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 2, lettere a), b) e c).	1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai bonifici transfrontalieri nelle valute degli Stati membri e in ecu, di ammontare non superiore all'equivalente di 50.000 ecu, eseguiti dagli enti creditizi e dagli altri enti su istruzione di soggetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 2, lettere a), b) e c).
2. Sino a due anni dopo la data di messa in applicazione della presente direttiva, la presente direttiva si applica ai bonifici transfrontalieri eseguiti nelle divise degli Stati membri e in ecu, di importo inferiore a 25.000 ecu. Dopo tale data la direttiva si applicherà ai bonifici transfrontalieri eseguiti nelle divise degli Stati membri e in ecu di importo inferiore a 30.000 ecu.	2. Soppresso.

6. Emendamento n. 6 all'articolo 3 della posizione comune del Consiglio

Questo emendamento si riferisce all'articolo 3, concernente le informazioni preliminari sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri.

Mentre la maggior parte degli articoli della direttiva si riferiscono ad obblighi incombenti direttamente agli enti, l'articolo 3 stabilisce un obbligo a carico degli Stati membri. Coerentemente con la proposta iniziale e con la proposta modificata della Commissione, l'emendamento in questione intende uniformare il testo della posizione comune, stabilendo che i requisiti di trasparenza di cui all'articolo 3 riguardano direttamente gli enti. La Commissione recepisce pertanto tale emendamento.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 6) Articolo 3, prima frase	
Gli Stati membri si assicurano che gli enti mettano a disposizione dei loro clienti effettivi e potenziali le informazioni scritte, anche, se del caso, per via elettronica, e presentate in forma facilmente comprensibile sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri. (...)	Gli enti mettono a disposizione dei loro clienti effettivi e potenziali le informazioni scritte, anche, se del caso, per via elettronica, e presentate in forma facilmente comprensibile sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri. (...)

7. Emendamento n. 7 all'articolo 4 della posizione comune del Consiglio

Questo emendamento riguarda l'articolo 4, concernente le informazioni da fornire dopo l'esecuzione dei bonifici transfrontalieri.

Mentre la maggior parte degli articoli della direttiva si riferiscono ad obblighi incombenti direttamente agli enti, l'articolo 4 stabilisce un obbligo a carico degli Stati membri. Coerentemente con la proposta iniziale e con la proposta modificata della Commissione, l'emendamento in questione intende uniformare il testo della posizione comune, stabilendo che i requisiti di trasparenza di cui all'articolo 4 riguardano direttamente gli enti. La Commissione recepisce pertanto tale emendamento.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 7) Articolo 4, prima frase	
Gli Stati membri si adoperano affinché gli enti forniscano ai loro clienti, a meno che questi non vi rinuncino espressamente, successivamente all'esecuzione o al ricevimento di un bonifico transfrontaliero, informazioni scritte chiare, eventualmente anche per via elettronica, e presentate in una forma facilmente comprensibile (...).	Gli enti forniscono ai loro clienti, a meno che questi non vi rinuncino espressamente, successivamente all'esecuzione o al ricevimento di un bonifico transfrontaliero, informazioni scritte chiare, eventualmente anche per via elettronica, e presentate in una forma facilmente comprensibile (...).

8. Emendamento n. 8 all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma della posizione comune del Consiglio

L'emendamento n. 8 si riferisce all'articolo 8, paragrafo 1 della posizione comune, concernente il rimborso dei bonifici transfrontalieri non giunti a buon fine.

Lo scopo dell'emendamento è di innalzare a 20.000 ECU il minimo soggetto all'obbligo di rimborso, migliorando così la situazione dei clienti; al tempo stesso, si ritiene che tale livello non sia tale da pregiudicare i requisiti di solvibilità degli enti interessati. La Commissione recepisce pertanto questo emendamento.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 8) Articolo 8, paragrafo 1, primo comma	
Se, a seguito di un ordine di bonifico transfrontaliero accettato dall'ente dell'ordinante, la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario e fatto salvo ogni altro ricorso, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto dell'ente del beneficiario, sino alla somma di 10 000 ECU, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero, maggiorato: (...)	Se, a seguito di un ordine di bonifico transfrontaliero accettato dall'ente dell'ordinante, per qualsivoglia motivo la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, e fatto salvo ogni altro ricorso, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto dell'ente del beneficiario, sino alla somma di 20 000 ECU, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero, maggiorato: (...)

9. Emendamento n. 9 all'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune del Consiglio

L'emendamento n. 9 riguarda l'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune, concernente il mancato perfezionamento dei bonifici transfrontalieri a causa dell'inadempienza di un ente intermediario prescelto dall'ente del beneficiario.

Coerentemente con l'emendamento n. 8, esso mira a fissare il livello minimo soggetto all'obbligo di rimborso a 20.000 ECU. In assenza dell'emendamento proposto, l'articolo 8, paragrafo 2 non prevederebbe espressamente alcun limite all'importo del rimborso. Pertanto, la Commissione recepisce tale emendamento.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 9) Articolo 8, paragrafo 2	
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il bonifico non sia stato portato a buon fine a causa della mancata esecuzione di esso da parte di un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario, tale ultimo ente deve mettere a disposizione del beneficiario la somma corrispondente all'ordine di bonifico transfrontaliero.	2. In deroga al paragrafo 1, qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa della sua mancata esecuzione da parte di un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario, tale ultimo ente deve mettere a disposizione del beneficiario la somma sino all'importo massimo di 20.000 ecu.

10. Emendamento n. 10 all'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma della posizione comune del Consiglio

L'emendamento n. 10 riguarda l'articolo 8, paragrafo 3, relativo a quelle situazioni in cui l'impossibilità di eseguire un bonifico è imputabile alle informazioni errate comunicate dal cliente o ad uno sbaglio compiuto dall'ente intermediario prescelto espressamente dall'ordinante.

Esso mira a precisare che quando l'ente riesce a recuperare i fondi e pertanto a rimborsare l'ordinante, detto ente non è tenuto a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono, e può dedurre gli oneri derivati dall'operazione di recupero qualora siano dimostrati. Eccettuate le parole "qualora siano dimostrati", l'emendamento è in sintonia sia con il testo della posizione comune, sia con il pensiero della Commissione, secondo cui l'ente dell'ordinante non dovrebbe essere ritenuto responsabile degli errori dei clienti. D'altra parte, le parole "qualora siano dimostrati" obbligherebbero l'ente interessato a giustificare la detrazione dei costi sostenuti per il recupero dei fondi.

Pertanto, la Commissione recepisce questo emendamento, **eccettuate le parole "qualora siano dimostrati" e subordinatamente alla loro soppressione**.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 10) Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma	
Qualora l'importo sia stato recuperato dall'ente dell'ordinante, detto ente è tenuto ad accreditarlo all'ordinante, fatta salva una detrazione delle spese causate dall'operazione di recupero.	Qualora l'importo sia stato recuperato dall'ente dell'ordinante, detto ente è tenuto ad accreditarlo all'ordinante. In tal caso gli enti non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono, e possono dedurre gli oneri derivati dall'operazione di recupero qualora siano dimostrati.
	Testo modificato
	Qualora l'importo sia stato recuperato dall'ente dell'ordinante, detto ente è tenuto ad accreditarlo all'ordinante. In tal caso gli enti non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono, e possono dedurre gli oneri derivati dall'operazione di recupero.

11. **Emendamento n. 11, che aggiunge un nuovo articolo 8, paragrafo 3 bis alla posizione comune del Consiglio**

L'emendamento n. 11 prevede espressamente la facoltà degli Stati membri e/o degli enti di disporre il rimborso di importi superiori al livello minimo fissato dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

La Commissione ritiene che questo emendamento fornisca utili chiarimenti in merito alla portata dei diritti degli Stati membri e degli enti ai sensi della direttiva. Pertanto, essa lo recepisce.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 11) Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)	
	3 bis. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e/o gli enti che intervengono nell'esecuzione dei bonifici transfrontalieri hanno la facoltà di prevedere il rimborso di un bonifico transfrontaliero non portato a buon fine laddove l'importo in questione sia superiore a 20.000 ecu.

12. Emendamento n. 12 all'articolo 10 della posizione comune del Consiglio

Questo emendamento mira a meglio precisare la portata delle responsabilità degli Stati membri in merito alla disponibilità di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso relativamente alle materie contemplate dalla direttiva. Peraltro, la Commissione ritiene necessario un adeguamento della formulazione di tale emendamento, al fine di assicurarne la coerenza con la terminologia della posizione comune. L'emendamento in questione può essere riformulato come indicato di seguito.

La Commissione recepisce pertanto detto emendamento, subordinatamente a tali modifiche.

Posizione comune del Consiglio	**Emendamento del Parlamento**
(Emendamento 12) Articolo 10, paragrafo 1	
Gli Stati membri si assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per la soluzione delle eventuali controversie tra un ordinante e il suo ente o tra un beneficiario e il suo ente.	1. Per fornire al consumatore una migliore protezione, gli Stati membri si assicurano che egli disponga di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e ricorso relativamente alle materie contemplate dalla presente direttiva, utilizzando le procedure eventualmente esistenti.
	Testo modificato
	Gli Stati membri si assicurano che esistano metodi adeguati ed efficaci per la risoluzione delle controversie che insorgano fra un cliente ed il suo ente, se del caso utilizzando le procedure esistenti.

14. Emendamento n. 14 relativo all'articolo 11, primo comma della posizione comune del Consiglio

L'emendamento n. 14 mira a ridurre il termine per l'attuazione della direttiva a 18 mesi dalla data di entrata in vigore.

Esso è in sintonia con l'obiettivo della Commissione di garantire che la direttiva sia attuata entro tempi ragionevolmente brevi. Pertanto, la Commissione lo recepisce.

Posizione comune del Consiglio	Emendamento del Parlamento
(Emendamento 14) Articolo 11, paragrafo 1	
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

ISSN 0254-1505

COM(96) 172 def.

DOCUMENTI

IT 09 10

N. di catalogo : CB-CO-96-182-IT-C

ISBN 92-78-03012-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

18